



CITTÀ DI ERCOLANO
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Prot. n. 19310/2020
08/06/2020

ORDINANZA N. 52 /2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modifiche all'ordinanza n 44/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 39 – 40 -44/2020 con le quali è disciplinato, con proroga fino al 14 aprile 2020, l'accesso presso tutti gli esercizi commerciali i cui all'allegato 1 del DPCM dell'11.03.2020, ricadenti sul territorio comunale – ad eccezione delle farmacie e parafarmacie – rispettando la turnazione alfabetica secondo le iniziali del proprio cognome;

VISTA l'Ordinanza n.658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante “*ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, la quale dispone:

- All'art.1 comma 1 “*in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00*”
- All'art.2 comma 4 “*Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.*”
- All'art. 2 comma 6 “*L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno,*

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;

DATO ATTO che, a tal fine, al Comune di Ercolano è stata assegnata la somma di euro 492.787,54;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n°128 del 01.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID19 – Ordinanza 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile – assegnazione stanziamenti per il Comune di Ercolano – Interventi di solidarietà” sono state stabilite le linee di indirizzo per l’adozione delle misure di solidarietà alimentare e sono stati approvati i criteri generali per l’individuazione della platea dei soggetti beneficiari, in condizione economiche disagiate, cui riservare la concessione dei buoni spesa alimentari;

RILEVATO che in esecuzione dell’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, con determinazione dirigenziale n. 5/22/118 del 02.04.2020 si è provveduto a delineare i criteri di accesso specifici per la concessione di buoni spesa alimentari in favore dei nuclei alimentari aventi diritto da parte del Settore dei Servizi Sociali;

RAVVISATA la necessità, al fine di consentire agli assegnatari dei buoni spesa di che trattasi la più ampia spendibilità dei tickets soprattutto in prossimità delle festività pasquali e di favorire il più ampio accesso possibile agli esercizi commerciali per l’approvvigionamento di generi alimentari, di prevedere l’esenzione dall’osservanza del calendario della turnazione di cui all’ordinanza 44/2020 in favore dei medesimi beneficiari dei buoni;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, in previsione della possibile chiusura di molti esercizi commerciali nelle giornate festive, di consentire l’accesso presso gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11/03/2020 in favore dei soggetti le cui iniziali del proprio cognome corrispondono alle lettere previste nel giorno di festività, nella giornata lavorativa immediatamente successiva, in aggiunta ai cittadini la cui iniziale del cognome corrisponde alla lettera già prevista;

ORDINA

1) Tutti coloro che risulteranno assegnatari da parte del Settore Servizi Sociali dei buoni spesa di cui alla determinazione dirigenziale n.5/22/118 del 02.04.2020 saranno esentati dall’osservanza della turnazione alfabetica prevista dal punto 1) del dispositivo dell’ordinanza n 44/2020.

2) A parziale modifica della turnazione alfabetica prevista dal suddetto punto 1 del dispositivo dell'ordinanza sindacale n.44/2020, nel caso in cui uno dei giorni di turnazione dovesse coincidere con una festività, di consentire in favore dei soggetti le cui iniziali del proprio cognome corrispondono alle lettere previste per quel giorno, l'accesso presso gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM dell'11/03/2020, nella giornata lavorativa immediatamente successiva.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – OPC56 all'indirizzo PEC: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:

Comando di P.L.;
Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
Guardia di Finanza di Portici;
Commissariato di P.S. Portici – Ercolano;
Carabinieri Corpo Forestale;
Capitaneria di Porto di Torre del Greco;

- l'inserimento della presente nel Registro delle Ordinanze Sindacali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che le sanzioni da applicare, in caso di inosservanza dell'ordinanza sindacale richiamata, sono quelle previste dall'articolo 4 del D. L. 19 del 26/3/2020 secondo cui: *“Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 300, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui*

all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo";

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato – entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Resta invariata ogni altra parte delle ordinanze richiamate per quanto non in contrasto con la presente.

Il Sindaco
Avv. **Ciro BUONAJUTO**

